Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CONFALONIERI"
VIA J. DAL VERME. 10 - 20159 MILANO
Cod. Mecc. MIIC8CH00T; C.F. 80126910159: tel. 02 88447124 – FAX 02 88447125
E-mail: miic8ch00t@istruzione.it PEC: *miic8ch00t@pec.istruzione.it*

REGOLAMENTO di DISCIPLINA per gli ALUNNI della SCUOLA SECONDARIA di I° GRADO

*Approvato con **delibera 10**5 nella seduta*
*del Consiglio di Istituto del **12 aprile 2016***

Il presente *Regolamento* è redatto secondo:

- le norme e i criteri stabiliti nel Decreto del Presidente della Repubblica del 21 novembre 2007 n. 235, inteso a modificare e integrare il precedente D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, *Statuto delle studentesse e degli studenti*;
- Le indicazioni della Nota 31 luglio 2008, trama n. 3602/P0 Oggetto: D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
- della Direttiva ministeriale n. 30 del 15/3/2007.

Diritti dello studente

(Art. 2 Statuto)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I Dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal Regolamento di Istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di

programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti o i loro genitori, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola.
Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità
b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni
c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica
d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap
e. la disponibilità di una adeguata strumentazione tecnologica
f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Doveri dello Studente

Art. 3 (Statuto)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli Istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Principi

Art. 1 Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. I provvedimenti disciplinari hanno dunque finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
Art. 2 È compito dei genitori, nell’ottica di una reciproca e proficua collaborazione

nell'educazione dell'alunno e dell'alunna, disapprovare i comportamenti inaccettabili del loro figlio.
Art. 3 La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni. La sanzione disciplinare connessa al comportamento non può influire sulla valutazione del profitto.
Art. 4 Le sanzioni sono proporzionate all'infrazione disciplinare e all'età ed ispirate al principio della gradualità. All'alunno è offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica. La successione delle sanzioni non è automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni lievi anche se reiterate.
Art. 5 La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.
Art. 6 Natura e classificazione delle sanzioni o degli interventi educativi correttivi (vedi tabella 1)
Art. 7 Soggetti competenti alla sanzione e mancanze correlate (vedi tabella 1)
Art. 8 Modalità di irrogazione delle sanzioni

- 8.1 Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che l'alunno possa esporre le proprie ragioni: verbalmente o per iscritto.
- 8.2 Gli organi collegiali sanzionano dopo aver avuto notizia delle ragioni del primo e dopo aver informati i secondi.
- 8.3 L'allontanamento dalle lezioni può essere parziale, prevedendo anche la sola non partecipazione ad attività didattiche che si svolgano fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili.
- 8.4 Su proposta del Consiglio di classe, può essere offerta all'alunno la possibilità di convertire l'allontanamento con attività in favore della comunità scolastica.
  La sanzione alternativa deve essere accettata per iscritto dai genitori.
- 8.5 L'allontanamento dalle lezioni è comunicato per iscritto ai genitori, a cura del Dirigente Scolastico.
- 8.6 Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando anche in modo simbolico il danno e/o provvedendo alla pulizia; ciò in orario extrascolastico o durante le ricreazioni.

Art. 10 Ricorsi
10.1 Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione all'Organo di garanzia costituito nell'Istituzione scolastica.
10.2 L'Organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.
10.3 L'impugnazione non incide sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata.
Art. 11 L'Organo di garanzia
11.1 L'Organo di garanzia interno della scuola è composto da due docenti, designati dal Collegio dei Docenti, da due genitori indicati dal Consiglio di Istituto e dal Dirigente Scolastico che lo presiede.
11.2 L'Organo di garanzia resta in carica per due anni scolastici e decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento.

Regolamento dell'Organo di Garanzia

1. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Dirigente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno quattro giorni prima della seduta.

2. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al presidente dell'Organo di garanzia, possibilmente per iscritto e prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza.
3. Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. In caso di parità prevale il voto del presidente.
5. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso, che deve essere presentato per iscritto, il presidente dell'Organo di garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti l'Organo non oltre dieci giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.

TABELLA 1

MANCANZE	SANZIONI	ORGANI COMPETENTI
Sezione1 1. Ritardi e assenze saltuarie ripetuti 2. Assenze o ritardi non giustificati 3. Mancanza del materiale occorrente e dei compiti 4. Mancato rispetto delle consegne 5. Omissione della trasmissione delle comunicazioni a casa	1.Ammonizione verbale 2.Ammonizione scritta • sul diario dell'alunno • sul registro personale del docente e sul registro di classe 3.Telefonata informativa alla famiglia 4.Convocazione dei genitori	Docente Coordinatore Consiglio di classe Dirigente Scolastico
Sezione 2 1.Disturbo della attività didattiche 2.Disturbo continuativo e reiterato delle attività didattiche 3. Scarso rispetto dell'ambiente scolastico o danneggiamento dell'arredo 4. Falsificazione delle firme	1.Richiamo verbale 2.Ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul diario dell'alunno. 3.Convocazione dei genitori Dopo tre ammonizioni scritte si irroga la sanzione della sospensione da 1 a 3 giorni	Docente Coordinatore Consiglio di classe Dirigente Scolastico

o modifica di contenuti di comunicazioni importanti alla famiglia	con obbligo di frequenza.	
Sezione 3 1. Linguaggio irriguardoso e non consono all'ambiente 2. Comportamento scorretto e maleducato nei confronti degli adulti e compagni 3. Linguaggio offensivo nei confronti dei docenti, del personale della scuola e degli adulti in genere e pari	1. Ammonizione scritta 2. Convocazione dei genitori Dopo 4 ammonizioni scritte si irroga la sanzione della sospensione da 1 a 5 giorni con o senza obbligo di frequenza a discrezione del Consiglio di Classe a seconda della gravità (alla prima ammonizione se la mancanza è molto grave)	Docente Coordinatore Consiglio di classe Dirigente Scolastico
Sezione 4 1. Reati che violino il rispetto e la dignità umana. 2. Compromissione dell'incolumità delle persone. 3. Violenze reiterate, con conseguente danno fisico delle persone e di oggetti di loro appartenenza.	1.Convocazione dei genitori da parte della Dirigente 2.Sospensione fino a 15 giorni (con eventuale risarcimento danni) 3.Sospensione oltre 15 giorni, fino eventualmente al termine delle lezioni	Consiglio di classe Consiglio di Istituto

Procedure

Il procedimento disciplinare è irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità.

1. L'avvio del procedimento è dato dalla contestazione di una mancanza che il Dirigente Scolastico o un docente fa ad uno studente, anche non appartenente ad una sua classe. Il personale non docente, in quanto parte della comunità scolastica, è tenuto a comunicare al docente interessato o al Dirigente Scolastico i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.

2. Nei casi di ammonizione in classe, di nota sul registro o sul libretto personale o di ammonizione scritta, la contestazione deve essere formulata all'istante anche oralmente ed eventualmente annotata sul registro di classe insieme alle eventuali giustificazioni dell'allievo. Chi dispone il provvedimento può chiedere la convocazione dei genitori.

3. Nei casi di competenza di un organo collegiale, il Dirigente Scolastico ha il compito di acquisire le informazioni necessarie per l'accertamento dei fatti e le giustificazioni addotte dallo studente, il quale sarà invitato a presentarsi personalmente, eventualmente con un genitore. Quando la sanzione deve essere irrogata dal Consiglio di classe, si deve ritenere che l'interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D.Lgs. n. 297/1994) sia nel senso che tale organo collegiale, quando esercita la competenza in materia disciplinare, deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo il genitore dello studente sanzionato).

IL CELLULARE a scuola

Come avviene ormai in quasi tutti i Paesi europei, anche in Italia l'uso del cellulare a scuola è vietato. Lo ha disposto il Ministro dell'Istruzione con una direttiva (cfr. *direttiva 15 marzo 2007*), impegnando tutte le istituzioni scolastiche a regolamentare l'uso a scuola, con esplicito divieto durante le lezioni.

Il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponde ad una generale norma di correttezza, perché l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni; il suo uso, come ha precisato la direttiva ministeriale, oltre che una grave mancanza di rispetto verso l'insegnante, costituisce un'infrazione disciplinare, perciò nel Regolamento di Disciplina sono previste sanzioni.

Va sottolineato che l'uso improprio del cellulare e/o similari, ad esempio per riprese o foto non autorizzate dai diretti interessati, e la loro eventuale pubblicazione in rete, oltre che essere oggetto di provvedimenti disciplinari per violazione del Regolamento interno, può costituire reato per violazione della privacy (Codice della Privacy, D.Lgs. 196/2003 e art.10 del Codice Civile) ed essere soggetto a possibili denunce presso l'autorità giudiziaria da parte dell'interessato.

Il Ministro della Pubblica Istruzione, con la Direttiva n° 104, del 30 novembre 2007, ha chiarito che chiunque diffonda immagini con dati personali altrui non autorizzate – tramite internet o mms - rischia, anche a scuola, multe dai 3 ai 18 mila Euro o dai 5 ai 30 mila Euro nei casi più gravi (che possono essere irrogate dall'Autorità Garante della privacy), oltre alle sanzioni disciplinari che spettano invece alla scuola.

Il telefonino e gli altri dispositivi elettronici vanno quindi obbligatoriamente spenti prima di entrare nell'edificio (non è sufficiente che rimangano attivi, anche se "silenziosi").

Secondo quanto dispone il Regolamento di disciplina, gli alunni che utilizzeranno a scuola il cellulare verranno sanzionati con il ritiro dello stesso. Il cellulare ritirato verrà trattenuto a scuola oltre il termine dell'attività didattica, conservato nella cassaforte dell'Istituto e restituito direttamente ed esclusivamente ai genitori. Al termine delle lezioni, la famiglia sarà informata dell'avvenuto ritiro, tramite telefonata.

In casi di particolare gravità e ripetuta inosservanza della regola si può irrogare la sanzione che comporta la sospensione dalle lezioni.

Altri OGGETTI NON IDONEI all'ambiente scolastico

Qualsiasi oggetto trovato in possesso di un alunno, non idoneo all'ambiente scolastico o alle attività, sarà ritirato e trattenuto a scuola oltre il termine dell'attività didattica, conservato nella cassaforte dell'istituto e restituito direttamente ed esclusivamente ai genitori.